

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

| | PAG. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 1595 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-1951 pel complessivo importo di lire 460.680.000. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2315) | 1595 |
| PRESIDENTE | 1595, 1596, 1597, 1599, 1600 |
| FERRERI, <i>Relatore</i> | 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 |
| CAVALLARI | 1596, 1597, 1598, 1599, 1600 |
| AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il Bilancio</i> | 1599 |
| CORBINO | 1600 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza. (2289) | 1600 |
| PRESIDENTE | 1600, 1601 |
| LONGONI, <i>Relatore</i> | 1600 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1602 |

La seduta comincia alle 9,45.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Chiostergi e Cifaldi.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51 pel complessivo importo di lire 460.680.000. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, nn. 465 e 466, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanzia-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

rio 1950-51 pel complessivo importo di lire 460.680.000.

Il relatore, onorevole Ferreri, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione (finanze e tesoro) del Senato:

FERRERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ha detto l'onorevole Presidente, questo disegno di legge è già stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. I due prelievi autorizzati sul fondo di riserva per le spese impreviste sono rispettivamente di lire 430.680.000 e di lire 30 milioni. Il primo prelievo provvede a varie necessità e difatti è stato distribuito fra più capitoli di vari ministeri (Ministero delle finanze, Ministero degli esteri, Ministero dell'Africa italiana e Ministero dell'interno); il secondo è stato invece tutto destinato al Ministero degli affari esteri per le spese di rimpatrio di nazionali indigenti.

Il capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1950-51 presenta le necessarie disponibilità per questi due prelievi.

Stando così le cose, esprimo parere favorevole alla convalidazione dei due decreti del Presidente della Repubblica di cui al disegno di legge e propongo l'approvazione di questo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 465. Esso così comincia: « Visto l'articolo 42, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ».

Vorrei appunto vedere entro quali limiti la legge di contabilità generale dello Stato autorizza questo prelievo. Credo che detto articolo della legge sulla contabilità generale dello Stato contempli spese di carattere urgente.

FERRERI, *Relatore*. No. Si tratta di spese impreviste.

CAVALLARI. Però non so se le spese che vengono contemplate nel decreto presidenziale siano effettivamente spese impreviste. Qui si parla di spese per congressi, conferenze, ecc.

Ora, non mi sembra che si possano ritenere spese impreviste, almeno nel senso richiesto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

FERRERI, *Relatore*. Impreviste non nella specie, ma nella misura. Non è stato previsto cioè lo stanziamento sufficiente al fabbi-

sogno che poi si è presentato nello sviluppo dell'esercizio finanziario.

CAVALLARI. L'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato così dispone: « Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione del Ministero delle finanze, un « Fondo di riserva per le spese impreviste ». La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti reali, promossi dal ministro delle finanze. Le prelevazioni per somme superiori a lire 50 mila per ciascun capitolo devono essere precedute da deliberazioni del Consiglio dei ministri.

Detti decreti vengono presentati al Parlamento per la convalidazione ».

Ora, qui si dice spese impreviste per superare alle eventuali deficienze di bilancio. Però, se non vado errato nell'interpretazione del citato articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, si tratta di deficienze sul quantitativo, come mi pare abbia detto il relatore, ma deve sempre trattarsi di deficienze derivanti da qualche mancanza di previsione che non ha permesso di poter configurare nel loro giusto importo dette spese.

Ora, non vedo le condizioni di eccezionalità rispetto ad altre erogazioni dello Stato. Non credo che le suddette spese autorizzino il ricorso all'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

FERRERI, *Relatore*. Per l'ammontare o per la destinazione ?

CAVALLARI. Per tutti e due, perché sono collegati.

Quando il bilancio dello Stato venne sottoposto al Parlamento per la sua approvazione si poteva allora prevedere, come si può prevedere oggi, l'importo di queste spese.

FERRERI, *Relatore*. Da questo punto di vista, debbo dire che quando il Parlamento ha approvato lo stanziamento di spese impreviste, in certo senso (lo dice la stessa procedura), ha consentito che il potere esecutivo avesse una certa disponibilità per correggere degli errori, che, del resto, come appare dagli stessi decreti, sono lievi, per la non esatta impostazione di spesa.

Penso che non vi sia motivo di sorpresa per queste modificazioni avendo già approvato a suo tempo voluminose note di variazioni che correggono l'impostazione originaria del bilancio dello Stato il quale per necessità di cose deve permettere delle correzioni. Mi pare che questa circostanza della rettifica delle impo-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

stazioni sia cosa che purtroppo siamo oggi costretti ad ammettere come normale, appunto per il grande spostamento che avviene nelle previsioni e la modestia, d'altra parte, di queste cifre impostate nel preventivo. Mi pare che qui siamo di fronte a uno dei casi, per i quali, attuandosi la gestione del preventivo, si provvede alla rettifica delle previsioni. Una è quella indicata dall'articolo 42 per le spese impreviste.

CAVALLARI. In sostanza, si verifica questo: che nel nostro bilancio, che è bilancio di previsione e non di cassa, tutte le somme che figurano nei vari capitoli che riguardano la spesa, possono ad un certo momento, rilevarsi inferiori a quelle che sono le necessità reali.

Ora, dico: in tutti i casi nei quali si rileva che le assegnazioni di somme determinate in un dato capitolo sono inferiori al fabbisogno, si può fare ricorso all'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato, adottando il sistema del prelevamento dal fondo di riserva oppure occorre qualcosa di eccezionale per fare ricorso a questo sistema? A mio avviso non in tutti i casi si può fare ricorso all'articolo 42, ma solo quando si ravvisa nella qualità di spesa qualcosa di eccezionale che non poteva essere preveduto al momento della compilazione del bilancio, perché negli altri casi di natura ordinaria, in cui cioè le poste di bilancio si manifestano inferiori alle necessità si provvede attraverso note di variazioni.

Io domando: se è vero questo, cioè che nella normalità dei casi soccorrono le note di variazioni e che per fare ricorso all'articolo 42 occorre che queste spese in più del previsto abbiano qualcosa di eccezionale, vi è forse qualcosa di straordinario, di eccezionale, di imprevedibile nei capitoli che figurano nel decreto presidenziale che stiamo esaminando? A mio avviso non vi è niente delle suddette caratteristiche in questo capitolo e ritengo che si sarebbe potuto sopperire attraverso le note di variazioni e non attraverso un decreto presidenziale.

Non so se sono riuscito chiaro, ma questo è il mio pensiero.

FERRERI, *Relatore*. Mi pare che è proprio su questo punto in cui dovremmo andare d'accordo e ne spiego le ragioni. La nota di variazione è un mezzo (adesso ha preso grande diffusione, tanto che in questa Commissione abbiamo giudicato eccessivo l'uso che di essa si fa attualmente) che la legge sulla contabilità generale dello Stato ignora, per lo meno per il modo con cui noi ne abbiamo fatto finora uso.

La ignora perché, nel sistema della legge, per far fronte agli scostamenti e alle maggiorazioni di previsioni doveva servire questo fondo di cui all'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Questo fondo in parte riesce a far fronte alla sua natura istituzionale, ma per la maggior parte, il bilancio oggi si assesta mediante note di variazioni. Ecco perché mi permetto di affermare che queste rettifiche sono purtroppo diventate normali. Vi sono poi quelle per cui i conseguenti stanziamenti arrivano al Parlamento attraverso una procedura molto più rigorosa, quella del decreto presidenziale. E l'uso di questa somma è cautelato dalla convalidazione del decreto stesso.

Quindi mi pare che possa essere capovolto il punto di partenza, cioè mi pare che ricorrere alle note di variazioni sia un espediente, direi, eccezionale, se non inammissibile, mentre questo ricorso al fondo di riserva mediante decreti presidenziali costituisce la normalità per le spese impreviste.

PRESIDENTE. Onorevole Ferreri, quali sarebbero, secondo lei, i requisiti per fare ricorso all'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato? Faccio questa domanda anche in relazione a una deliberazione di massima che noi abbiamo adottato invitando il Governo a stare nei limiti della legge di contabilità, per quanto concerne l'uso dei fondi di riserva e dei fondi speciali. Questo sarebbe uno dei fondi di riserva.

Ora, quali sarebbero i punti, secondo lei, rispettando i quali, si sarebbe nei limiti della legge?

Qui è detto espressamente che il capitolo è insufficiente.

FERRERI, *Relatore*. Ve ne è uno di nuova istituzione, ma gli altri sono previsti.

PRESIDENTE. Quindi, una condizione della legge c'è. Si tratta di insufficienza di capitoli già esistenti.

La ragione dell'istituzione dell'altro capitolo in esame (n. 51 bis del Ministero dell'Africa Italiana) è insito nella dizione dell'articolo stesso, nel senso che esso non era prevedibile al momento in cui fu compilato il bilancio in quanto è stato appunto dopo la sua compilazione.

Ora, la questione stando in questi termini, l'onorevole Ferreri, afferma che siamo nei limiti della legge. È d'accordo, onorevole Cavallari?

CAVALLARI. Sono d'accordo con lei nel porre il quesito a cui non mi pare sia stato risposto. Dov'è il carattere di imprevedibilità della spesa?

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

FERRERI, *Relatore*. L'imprevisione nasce non nella natura della spesa, ma nella circostanza che obbliga a dilatare la previsione iniziale. Quindi o l'imprevisione totale della causa della spesa o l'imprevisione di una causa sopraggiunta è quello che obbliga ad aumentare la spesa inizialmente prevista. Così secondo me deve essere interpretato l'articolo 42 della legge di contabilità.

CAVALLARI. Volevo riuscire a comprendere questo: nel bilancio di previsione della spesa figurano vari tipi di spesa: pagamento di stipendi al personale, ecc.; spese per far fronte a calamità pubbliche ecc., Evidentemente, nel tema delle spese per calamità pubbliche, si può verificare la spesa imprevista, cioè che a seguito di alluvioni, ecc., la somma stanziata in quel capitolo del bilancio si riveli ad un certo punto insufficiente alle necessità, appunto perché derivando da eventi atmosferici questi non si potevano prevedere. In tal caso si farebbe correttamente ricorso all'articolo 42 della legge di contabilità. Però se fosse errato il maggiore stanziamento della spesa prevista per la retribuzione al personale, io credo che non si potrebbe far ricorso in questo caso all'articolo 42 della legge sulla contabilità dello Stato, perché non ci sarebbe nulla in questa eccedenza di spesa di imprevisto o imprevedibile, in quanto i dipendenti erano un certo numero ed i loro stipendi erano quelli che erano.

Ora io mi sono chiesto: il provvedimento del quale stiamo attualmente discutendo rientra nella prima specie, quella per la quale ho fatto l'esempio delle alluvioni, o nella seconda per cui vi erano tutti gli elementi per prevedere quelle che sarebbero state le spese di questo determinato capitolo? Secondo me rientra nella seconda.

Vorrei, poi, far un'altra richiesta all'onorevole relatore. Siccome si tratta di una spesa che, senza arrivare all'ammontare di certe che abbiamo approvato per il passato, è pur sempre di una certa rilevanza, («Somma da erogare, ecc., per le spese inerenti al funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria della Somalia lire 200 milioni» — «Spese per trasferte, ecc., ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ecc., lire 150 milioni»), non mi pare di aver colto nella relazione dell'onorevole Ferreri l'enunciazione dei motivi per cui dovremmo essere indotti ad approvare queste ulteriori spese. Quali sono i motivi che giustificano questo aumento di spesa? Da quale provvedimento legislativo o da quale concetto di ordine politico promana questo aumento di spesa?

FERRERI, *Relatore*. Mi permetterei di riferirmi alla lettera dell'articolo 42, perché questo potrebbe servire a chiarire qualcuno dei dubbi che l'onorevole collega ha sollevati. Tale articolo prevede effettivamente che il fondo di riserva possa essere utilizzato per provvedere alle eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio; ne do nuovamente lettura:

«Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui ai precedenti articoli 40 e 41, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, un «Fondo di riserva per le spese impreviste.

«La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, ha luogo mediante decreti presidenziali, promossi dal ministro delle finanze».

Il capoverso, quindi, considera i due casi: le somme possono essere destinate a capitoli già esistenti o a capitoli appositamente istituiti. Quest'ultimo è il caso che noi qui abbiamo. Senza dubbio di questi capitoli quello nuovo è completo, perché cita l'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676, e quindi indica il provvedimento di legge in base al quale questo nuovo capitolo deve essere istituito e al quale si appoggia. Per gli altri capitoli non vi è indicazione di legge evidentemente perché essendo capitoli preesistenti, la loro destinazione è già sorretta da una preesistente disposizione. Detto questo si potrà anche andare a fondo e vedere quali siano i motivi specifici che giustificano una insufficiente impostazione iniziale e di conseguenza giustificano queste richieste di integrazione di stanziamenti fatte attraverso detti decreti. Ed è una indagine che quando alla Commissione interessasse si potrebbe anche fare, per la qualcosa dovrei chiedere la possibilità di attingere altre informazioni.

Però, a prescindere da questa ulteriore istruttoria, a me pare (anche perché l'onorevole Presidente ha richiamato delle norme generali a cui la nostra Commissione deve fare riferimento essendo l'espressione di situazioni che noi abbiamo a lungo esaminato) che se vogliamo, per un momento, staccarci dal caso ed andare alla questione di principio, non dobbiamo perder di vista quello che vi è di essenziale in questa questione del fondo di riserva del nostro bilancio. Si tratta, come ho detto, di un fondo di 6 miliardi nel complesso del patrimonio dello Stato, ed il Parlamento ha già avuto nozione dello stanziamento di 6 miliardi quando ha discusso ed approvato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

il bilancio preventivo. Mi pare che con la misura in rapporto all'onere totale della spesa, e la necessità, prevedibile sempre, che per spese sopraggiunte o per maggiori spese il bilancio dello Stato deve essere modificato, l'indagine in questo caso perda una parte perlomeno della sua importanza, in quanto, con l'approvazione di questo stanziamento di 6 miliardi, il potere legislativo ha lasciato all'esecutivo una ragionevole libertà per far fronte ai bisogni di cui parla l'articolo 42 della legge di contabilità. Insomma, non vorrei che i principi che la Commissione ha affermato in questo campo e che si rivolgono a questioni ben più importanti, anche dal punto di vista quantitativo, fossero applicati in termini troppo rigidi e restrittivi a casi consuetudinari, così da togliere importanza e vigore ad altre osservazioni di valore più decisivo per fondi di importo più cospicuo.

Resta quindi l'esigenza (a cui non potrei rispondere in questo momento) di stabilire quali siano i motivi sopraggiunti che hanno indotto il Governo a fare queste variazioni; ma sodisfatta questa necessità mi pare che l'articolo 42 non ci induca a pensare illegittimi questi due decreti presidenziali e quindi a non accogliere la proposta di convalida. Se la Commissione insiste nel richiedere di conoscere i motivi della richiesta di queste variazioni, io dovrei chiedere un rinvio della discussione onde poter prendere visione dei documenti.

CAVALLARI. Io mi permetto di insistere nella mia richiesta tendente a conoscere i motivi che hanno indotto la pubblica amministrazione a chiedere l'aumento dei fondi stanziati in questi capitoli, prima di tutto perchè mi sembra che sia dovere fondamentale della Commissione finanze e tesoro allorché le si chiede l'autorizzazione per maggiore spesa quello di dire: perchè voi ci chiedete queste maggiori spese? e così essere messa nelle condizioni di poter con piena consapevolezza esercitare la sua precipua funzione. In secondo luogo perchè riaffacciandomi alla prima questione che muovevo, solo attraverso una conoscenza dei motivi che hanno indotto il Governo a chiedere l'autorizzazione a queste maggiori spese noi possiamo appieno giudicare se si è fatto ricorso all'articolo 42 della legge sulla contabilità generale dello Stato correttamente oppure no.

Dichiaro infine che questa questione io la muovo perchè ritengo che solo attraverso questo chiarimento noi potremo essere messi in condizione di svolgere appieno il nostro compito; ma non intendo sollevare alcuna

questione di principio o allacciarmi o aumentare ancora il peso dei principi affermati in questa Commissione. Non intendo affatto rendere i nostri concetti ancora più restrittivi di quanto essi siano. Non faccio ora la questione di carattere generale; muovo la questione solamente agli effetti dei decreti presidenziali che ci vengono sottoposti.

PRESIDENTE. L'accento fatto dal relatore a precedenti deliberazioni della Commissione finanze e tesoro è appunto in relazione all'osservanza di queste nostre direttive, che, abbiamo adottato, direttive che devono anche servire di guida al potere esecutivo se vuole la nostra approvazione ai provvedimenti che ci vengono sottoposti. Essendo essi di data recente, io penserei che potremmo scegliere un'altra occasione per fare una indagine analitica; anche perché, se ben consideriamo, si tratta di cifre non relevantissime, in confronto di quelle che abbiamo approvato altre volte. Non so se così stando la questione sia il caso di insistere. In certo senso diminuiremmo il valore che si deve dare a quelle nostre deliberazioni. In altro senso il provvedimento è anteriore alle direttive di massima che abbiamo stabilito. Se ci si presenterà in prosieguo di tempo un altro provvedimento allora si potrà fare una indagine più approfondita.

Per quanto riguarda tutte le altre voci, non mi pare che occorra una indagine specifica. Le cifre non sono elevate; d'altra parte dai titoli della spesa si può rilevare quale è la ragione della insufficienza.

Piuttosto, richiamerei l'attenzione della Commissione sul capitolo 51-bis. Qui non siamo nei limiti formali (il relatore mi può correggere) dell'articolo 42 della legge sulla contabilità, perchè si istituisce un capitolo nuovo. Osservo che nella relazione presentata al Senato si parla di integrazione di fondi precedenti; ma esaminando bene il provvedimento, così com'è, sembra si tratti, invece, di un capitolo nuovo. D'altra parte la formulazione di questo capitolo non mi pare irreprensibile: « Somma da erogare... ». Se questa è la dizione, non possiamo consentire un « eccetera » ad un capitolo che è di nuova istituzione.

FERRERI, *Relatore*. Sarà in una nota di variazioni successiva.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio*. L'articolo 42 al comma 2° dice: « La prelevazione di somme da questo capitolo e la loro iscrizione a vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi ».

FERRERI, *Relatore*. Infatti qui c'è il capitolo nuovo: 51-bis. È stato fatto un primo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

stanziamento, ed ecco perché il capitolo porta la qualifica di *bis*. Si vede che lo stanziamento apportato con la nota di variazioni è risultato insufficiente, onde l'integrazione con questo decreto presidenziale.

CAVALLARI Il capitolo 51, a che cosa si riferisce?

PRESIDENTE. Il capitolo 51 riguarda «spese per il rimpatrio in terza classe dei connazionali indigenti profughi dall'Africa».

Mi pare quindi che non abbia molta relazione col 51-*bis*. Evidentemente ci deve essere questo capitolo 51-*bis*, perché nella relazione presentata al Senato si dice: «Per l'assegnazione di ulteriori fondi ad integrazione di quelli già assegnati con analogo precedente provvedimento per occorrenze relative all'amministrazione fiduciaria della Somalia, onde sopperire alle più inderogabili necessità di tale Amministrazione, nell'attesa del perfezionamento delle misure legislative già concretate per il finanziamento dell'Amministrazione medesima, relativamente all'esercizio finanziario 1950-51».

CAVALLARI. Bisogna verificare però se il nuovo capitolo sia stato istituito con una nota di variazioni.

CORBINO. La nota di variazioni trova la sua base nella legge che autorizza la spesa allorché il Parlamento ha approvato la legge per l'amministrazione fiduciaria della Somalia. In base a questa legge è stato istituito il capitolo 51-*bis* e ad integrazione del fondo già stanziato si è ricorso con ulteriore stanziamento di 200 milioni di lire.

Ho l'impressione che queste spese, le quali, come ha osservato l'onorevole Cavallari, non rientrerebbero nel carattere di spese straordinarie, per le quali si dovrebbe far fronte con prelevamenti dal fondo di riserva, sono maggiori spese.

Per esempio, la spesa per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza è collegata con le elezioni amministrative, perché quando è stato fatto il bilancio non si prevedeva detta somma. Poi vi sono state le elezioni e quindi vi è stato lo spostamento di truppe, onde la necessità di maggiori spese.

Poi vi è stato l'acquisto di terreni e di stabili.

Quello che mi fa supporre che più che di spese impreviste si tratti di integrazioni — chiamiamole così — urgenti di spese già autorizzate, sono le date dei provvedimenti.

Evidentemente l'Amministrazione si è trovata di fronte a deficienze di stanziamenti di bilancio con un eccesso di disponibilità nel fondo di riserva.

Ora, per non far passare l'eccesso di disponibilità ad economia, quando non avevamo ancora approvato la norma che consentiva di utilizzare le economie anche nell'esercizio successivo, il 29 giugno l'Amministrazione ha pensato di impegnare anche queste somme.

Questa è la mia impressione: rendere cioè gli stanziamenti adeguati alle spese indispensabili, utilizzando le economie che si sarebbero potute fare nel fondo di riserva. Ma per quello che concerne la Somalia non c'è dubbio che il capitolo 51-*bis* lo abbiamo approvato con la legge e con la rispettiva nota di variazioni.

CAVALLARI. Insisto nella mia richiesta. Vorrei riscontrare quanto l'onorevole Corbino ha affermato. Credo senz'altro a quanto l'onorevole Corbino ha detto, ma è bene, fare questi accertamenti.

PRESIDENTE. Non sarebbe male che la Commissione esprimesse il desiderio che per l'avvenire le sia indicata nella relazione la ragione specifica, per esempio, dell'acquisto di immobili, di spese e di trasferte degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.

CAVALLARI. Non prospetto nemmeno la questione se approvare o no il provvedimento, bensì desidero essere messo in condizioni di poter esprimere un voto *cognita causa*.

FERRERI, *Relatore*. Potremmo rinviare il seguito della discussione e l'approvazione del disegno di legge ad altra seduta per avere queste notizie.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della guardia di finanza. (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza.

Data la temporanea assenza del relatore, onorevole Tudisco, prego l'onorevole Longoni di riferire sul disegno di legge in esame.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge si propone:

a) di elevare l'indennità di insegnamento spettante agli ufficiali della Guardia di finanza

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione della Guardia di finanza dalle attuali misure di lire 2000, 1250 e 600 annue lorde — stabilite a seconda dell'importanza della materia insegnata dal regio decreto 27 giugno 1935, n. 1362 — a lire 3300, 2000 e 1000 mensili;

b) di estendere i nuovi compensi agli ufficiali insegnanti presso la Scuola sottufficiali, considerato che esplicano un incarico di non minore importanza ed impegno di quelli comandati presso l'Accademia, a causa soprattutto del maggior numero di allievi partecipanti ai corsi;

c) di stabilire particolari organici degli ufficiali insegnanti, secondo apposita tabella allegata al disegno di legge.

Debbo chiarire che le nuove aliquote dell'indennità di insegnamento sono uguali a quelle corrisposte dal Ministero della difesa agli ufficiali insegnanti presso i corsi di reclutamento e di istruzione dell'Esercito.

Il provvedimento comporta un maggior onere annuo di lire 1 milione e 300 mila al quale si fa fronte mediante un'economia di uguale ammontare sul capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52.

Per questi motivi, propongo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Agli ufficiali della Guardia di finanza e dell'Esercito nominati insegnanti, titolari od aggiunti, presso l'Accademia e Scuola di applicazione e presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi, le seguenti indennità:

Indennità di 1ª categoria L. 3.300
Indennità di 2ª categoria » 2.000
Indennità di 3ª categoria » 1.000

(È approvato).

ART. 2.

Gli organici degli ufficiali di cui al precedente articolo risultano dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.300.000 per l'esercizio 1951-52, si farà fronte mediante una riduzione di uguale ammontare degli stanziamenti del capitolo 66 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella allegata.

TABELLA DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI INSEGNANTI TITOLARI ED AGGIUNTI DEGLI ISTITUTI DI RECLUTAMENTO E DI ISTRUZIONE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| SCUOLE | INSEGNANTI CON INDENNITÀ di | | | AGGIUNTI CON INDENNITÀ di | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | 1ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria |
| Accademia e Scuola di applicazione — Roma — | 16 | 10 | 3 | 6 | 6 |
| Scuola sottufficiali — Lido di Ostia — | 3 | 13 | 4 | 2 | 3 |
| TOTALI | 19 | 23 | 7 | 8 | 9 |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1951

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli istituti di

reclutamento e di istruzione della guardia di finanza » (2289):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Chiaramello, Corbino, De Martino Alberto, De Martino Carmine, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Marotta, Pesenti, Petrilli, Pieraccini, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Troisi, Vicentini, Walter.

Sono in congedo:

Chiostergi e Cifaldi.

La seduta termina alle 10,45.